



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(Città metropolitana Roma Capitale)

Deliberazione del Consiglio comunale - Copia

| | | |
|--------------------------------------|----------|--|
| N. 6 del registro DATA 16/06/2020 | Oggetto: | Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU ai sensi della Legge di bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n. 160); |
|--------------------------------------|----------|--|

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di giugno alle ore 19 e seguenti presso il centro anziani sito in Via Campi d'Annibale si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria in seconda convocazione. Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

| | CONSIGLIERI | Presenti | Assenti | | CONSIGLIERI | Presenti | Assenti |
|----|-----------------------|----------|---------|-----|----------------------|----------|---------|
| 1. | CALCAGNI MASSIMILIANO | X | | 10. | FICO LAURA | X | |
| 2. | ROMEI LORENZO | X | | 11. | SCIAMPLICOTTI MARIKA | X | |
| 3. | MONTINARO LUIGI | X | | 12. | BOCCIA PASQUALE | X | |
| 4. | RUFINI ANNARITA | X | | 13. | PUCCI ELISA | X | |
| 5. | GATTA LORENA | X | | 14. | ATRIPALDI OTTAVIO | X | |
| 6. | ACCIARI IDA | X | | 15. | GRASSO MASSIMO | X | |
| 7. | FONDI BRUNO | X | | 16. | TRINCA ROBERTO | X | |
| 8. | TARTAGLIONE FRANCESCO | X | | 17. | | | |
| 9. | GATTA PAOLO | X | | | | | |

| | |
|--------------|----|
| Assegnati n. | 16 |
| In carica n. | 16 |

Fra gli assenti sono giustificati

i signori Consiglieri:

| | |
|-------------|-------|
| Presenti n. | 16 |
| Assenti n. | ----- |

Risulta presente il Vice Sindaco reggente Veronica Cimino

Risultano altresì presenti gli Assessori:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sig. Calcagni Massimiliano nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4, Lett. a) del TUEL D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i. il Segretario Generale Dott.ssa Giuditta Silvia Liantonio

Nominati scrutatori i signori: Bruno Fondi, Luigi Montinaro, Lorenzo Romei

La seduta è PUBBLICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESIDENTE: È già agli atti...

CONSIGLIERE: Anche questa possiamo votare all'unanimità.

PRESIDENTE: Vediamo la dichiarazione dei Capigruppo. Annarita Rufini.

CONSIGLIERE TRINCA: Volevo chiedere una cosa, volevo chiedere, se siamo d'accordo, a rinunciare la parte in quota comunale dell'IMU, oltre a mandare a settembre il pagamento, a rinunciare alla quota proporzionale comunale dell'IMU per tutto il 2020 da aggiungere a questa delibera. Volevo proporre un emendamento. Volevo chiedere se era possibile... (sovrapposizione di voci), volevo chiedere, visto che c'è una parte che rimane al Comune (...) dell'IMU, non è tutta..., io propongo (sovrapposizione di voci) se voi accettate.

CONSIGLIERE: Siccome c'è anche l'intervento dei Revisori dei Conti, Consigliere Trinca, se lei questa possibilità l'avesse chiesta alla Capigruppo, magari avrebbe facilitato il tutto.

CONSIGLIERE: Dobbiamo approvare anche le delibere dell'IMU, quindi in quella sede... (sovrapposizione di voci)

SEGRETARIO COMUNALE: In sede di bilancio non si può..., non l'avete ancora approvato, si fa tutto il lavoro che si deve fare nelle Commissioni (sovrapposizione di voci), ma così no.

Il Presidente invita i capigruppo ad esprimere le proprie dichiarazioni di voto sulla proposta

Fico (Rocca in Comune) favorevole
Fondi (Apertamente) favorevole
Rufini (Insieme per Rocca di Papa) favorevole
Trinca (Ricostruiamo Rocca di Papa) favorevole.
Grasso (Obiettivo e territorio) favorevole
Sciamplicotti (Partito Democratico) favorevole
Romei (Gruppo misto) favorevole
Atripaldi (Laboratorio per Rocca di Papa) favorevole

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri resi dai competenti Responsabili dei Settori ai sensi dell'art. 49 TUEL, come in essa espressi;

Visto il PEG approvato con deliberazione di Giunta Comunale numero 104 del 26.11.2019;

Visto il DUP approvato con Deliberazione di Consiglio numero 19 del 18 aprile 2019;

Visto il BILANCIO di previsione 2019/2021 approvato con Deliberazione di Consiglio numero 20 del 18 aprile 2019

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi nelle forme di legge:

Consiglieri Assegnati: 16 + il Vice Sindaco
Consiglieri Presenti e votanti: 16
Favorevoli: 16
Astenuiti: 0
Contrari: 0

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione che segue

Successivamente, stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge dal seguente esito:

Favorevoli: 16
astenuiti: 0
contrari: 0

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Passiamo al punto 5.

CONSIGLIERE: Presidente, facciamo cinque minuti di sospensione se possibile?
(sovrapposizione di voci)

PRESIDENTE: Restano tre punti, cinque, sei e sette, se siamo... Punto 5 all'ordine del giorno.



CITTA' DI ROCCA DI PAPA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

| | | |
|--|---|---|
| ORGANO POLITICO PROPONENTE GIUNTA COMUNALE | DATA 27/05/2020 | SERVIZIO INTERESSATO BILANCIO |
| OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU ai sensi della Legge di bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n.160) | | |
| <p>Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, testo vigente, che testualmente recita:</p> <p>1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.</p> <p>2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.</p> <p>3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.</p> <p>4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.</p> | | |
| Il Responsabile del Settore interessato Bilancio e Sviluppo | Per quanto concerne la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole D'Andrea Anna Rita firmato digitalmente data 27/05/2020 | |
| Il Responsabile del Settore Bilancio e Sviluppo | Per quanto concerne la sola regolarità contabile, esprime parere favorevole D'Andrea Anna Rita firmato digitalmente data 27/05/2020 | |
| MEMBRI DEL CONSIGLIO | Presenti | ESPRIMONO VOTO FAVOREVOLE |
| | Assenti | SI |
| | | NO |
| 1. MASSIMILIANO CALCAGNI – <i>PRESIDENTE DEL CONSIGLIO</i> | | |
| 2. VERONICA CIMINO Vice SINDACO | | |
| 3. LORENZO ROMEI | | |
| 4. FRANCESCO TARTAGLIONE | | |
| 5. IDA ACCIARI | | |
| 6. ANNARITA RUFINI | | |
| 7. LORENA GATTA | | |
| 8. BRUNO FONDI | | |
| 9. LUIGI MONTINARO | | |
| 10. PAOLO GATTA | | |
| 11. LAURA FICO | | |
| 12. MARIKA SCIAMPICOTTI | | |
| 13. PASQUALE BOCCIA | | |
| 14. ELISA PUCCI | | |
| 15. OTTAVIO ATRIPALDI | | |
| 16. MASSIMO GRASSO | | |
| 17. TRINCA ROBERTO | | |

Il Segretario Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso e considerato che:

- con propria deliberazione n. 19 in data 18/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021;
- con deliberazione n. 20 in data 18/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- con propria deliberazione n. 24 del 13/05/2019 è stato approvato il rendiconto esercizio finanziario 2018;
- la Legge di bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n.160) ha introdotto la nuova disciplina IMU a decorrere dall'anno 2020;
- l'art. 1, comma 738 dispone, infatti, che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della L. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- il Regolamento Comunale IUC, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 14/07/2020, e successive modifiche e integrazioni resta valido per la disciplina della TARI ed è applicabile alla attività accertativa dell'IMU e TASI per gli anni 2019 e precedenti;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. "Cura Italia", convertito con modificazioni dalla L. 24/04/2020, n 27 ha disposto "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*", convertito in Legge, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31/07/2020;
- l'Ente attualmente sta operando in regime di esercizio provvisorio;
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, c.d. "Rilancio" recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" all'art. 138 ha abrogato il comma 779 dell'art. 1, della L. 160/2019, allineando per l'anno 2020 i termini per l'approvazione delle deliberazioni concernenti le aliquote IMU e il regolamento comunale dell'imposta con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, fissato al 31/07/2020;
- l'art. 138 suddetto dispone altresì che dette deliberazioni, approvate entro il termine suddetto hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

Ritenuto opportuno procedere prontamente all'approvazione del nuovo regolamento comunale IMU al fine di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 777 lett. b) della L. 160/2019, il differimento dei

termini di versamento della rata in acconto 2020 al 16//09/2020 a seguito dell'emergenza sanitaria da covid-19;

Visto il Regolamento Comunale dell'Imposta municipale propria IMU ai sensi dell'art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 160/2019 allegato al presente atto sotto la lettera A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il d.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la Legge 160/2019 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con n. voti favorevoli, n. contrari e n. astenuti,

DELIBERA

1. di approvare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di approvare il Regolamento Comunale dell'Imposta municipale propria IMU ai sensi dell'art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 160/2019 allegato al presente atto sotto la lettera A);
3. di pubblicare entro il 28 ottobre 2020 la presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 767 della Legge 160/2019;
4. di pubblicare, altresì, la presente deliberazione sul sito internet comunale;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO A)



COMUNE DI ROCCA DI PAPA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

IMU

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con delibera di C.C. n. del

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili
- Articolo 4 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
- Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili
- Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare
- Articolo 7 - Differimento del termine di versamento
- Articolo 8 - Esenzione immobile dato in comodato
- Articolo 9 - Versamenti minimi
- Articolo 10 - Interessi moratori
- Articolo 11 - Rimborsi e compensazione
- Articolo 12 - Accertamento esecutivo e rateazione
- Articolo 13- Funzionario responsabile
- Articolo 14- Entrata in vigore del regolamento

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è

- riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
 3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.
 4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 5. da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 6. da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
7. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
8. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Articolo 7 – Differimento del termine di versamento

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
3. Per l'anno di imposta 2020, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il termine di versamento dell'imposta in acconto è differito al 16 settembre 2020, salvo ulteriori proroghe legislative.
4. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto con contestuale comunicazione al Ministro dell'Economia e delle finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento.

Articolo 8 – Esenzione immobile dato in comodato

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.
4. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.
5. Con riferimento alle esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 7.

Articolo 9 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 10 – Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 0,50 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 11 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 10. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 9.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
5. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposta comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
6. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

Articolo 12 – Accertamento esecutivo e rateazione

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 13 – Funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa è il responsabile del settore bilancio e sviluppo. In caso di concessione a terzi delle attività afferenti l'imposta in parola, all'affidatario sono attribuiti, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge, i poteri di esercizio e sottoscrizione dei provvedimenti relativi all'IMU, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

Articolo 14- Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Parere n. 30 del 27 maggio 2020

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)**

Oggi mercoledì 27 maggio 2020, in conferenza telematica, l'Organo di Revisione del Comune di Rocca di Papa, nominato con deliberazione di C.C. n. 22 del 18 aprile 2019, nelle persone di:

- Dott. Eugenio Colacicco – presidente
- Prof. Fabio Giulio Grandis – componente

si è riunito per rilasciare il parere di competenza in merito alla proposta di deliberazione di consiglio comunale per l'approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

I REVISORI

esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

PREMESSO CHE

- ✓ la Legge di bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n.160) ha introdotto la nuova disciplina IMU a decorrere dall'anno 2020;
- ✓ l'art. 1, comma 738 dispone, infatti, che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della L. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- ✓ il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. "Cura Italia", convertito con modificazioni dalla L. 24/04/2020, n 27 ha disposto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito in Legge, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31/07/2020;

- ✓ l'Ente attualmente sta operando in regime di esercizio provvisorio;
- ✓ il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, c.d. "Rilancio" recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" all'art. 138 ha abrogato il comma 779 dell'art. 1, della L. 160/2019, allineando per l'anno 2020 i termini per l'approvazione delle deliberazioni concernenti le aliquote IMU e il regolamento comunale dell'imposta con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, fissato al 31/07/2020;
- ✓ l'art. 138 suddetto dispone altresì che dette deliberazioni, approvate entro il termine del 31/07/2020 hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;
- ✓ l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale al comma 1, lett. b), n. 7, prevede che l'Organo di Revisione esprime un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamenti e/o loro variazioni e di applicazione dei tributi locali;

CONSIDERATO

- ✓ che è necessario procedere prontamente all'approvazione del nuovo regolamento comunale IMU al fine di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 777 lett. b) della L. 160/2019, il differimento dei termini di versamento della rata in acconto 2020 al 16//09/2020 a seguito dell'emergenza sanitaria da covid-19;

VISTO

i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, rilasciati dal responsabile del servizio Economico Finanziario Dott.ssa Annarita D'Andrea,

tanto premesso e considerato,

ESPRIMONO

limitatamente alle proprie competenze, **parere favorevole** alla proposta di deliberazione di consiglio comunale e relativi allegati, per l'approvazione del REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU del Comune di Rocca di Papa.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori:

Presidente: Dott. Eugenio Colacicco

F.to _____

Componente: Prof. Fabio Giulio Grandis

F.to _____

Copia informatica di documento amministrativo analogico

Pag. 2

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to **Massimiliano Calcagni**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA GIUDITTA SILVIA LIANTONIC

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

In data odierna di aver inviato la presente deliberazione per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

Rocca di Papa, lì 07/08/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Giuditta Silvia Liantonio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Sig.ra Francesca Fondi. incaricata per la pubblicazione certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal giorno 07/08/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Rocca di Papa, li 07/08/2020

L'IMPIEGATO INCARICATO
f.to Francesca Fondi

E S E C U T I V I T A'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16/06/2020

- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva non essendo pervenute richieste di invio al controllo.

Ovvero

- La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell'art. 134 T.U.O.E.L. 267/2000

Rocca di Papa, lì 07/08/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Giuditta Silvia

E' copia conforme all'originale.

Rocca di Papa, lì 07/08/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Giuditta Silvia Liantonio